

Sent. n. _____
Rep. n. _____ l de _____

N. _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr.ssa	presidente
dr.	giudice
dr	rel./est. giudice

nel procedimento n. _____ per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

(C.F: _____)

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato

(C.F: _____)

...oooOooo...

letto il ricorso proposto da _____ per
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio



- e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Verona (VR),

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dr. _____ quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il ricorrente ha svolto un'attività imprenditoriale di trasporti con la ditta individuale



costituita in data [redacted] mediante iscrizione al registro delle imprese con la qualifica di piccolo artigiano; a seguito della crisi finanziaria dell'attività di impresa, e della conseguente cancellazione dal registro delle imprese in data [redacted] il ricorrente ha reperito un'occupazione presso un'agenzia di somministrazione lavoro; attualmente svolge le proprie mansioni lavorative presso [redacted], con contratto prolungato fino al [redacted] fermo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'agenzia [redacted], con una retribuzione mensile netta media di circa € 2.100,00 per tredici mensilità (al lordo della decurtazione di circa € 400,00 in ragione del pignoramento del quinto dello stipendio, subito a decorrere dal mese di ottobre 2023), oltre all'importo dell'Assegno Unico Universale di circa 400,00 al mese, per dodici mensilità, come attestato dall'OCC; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da debiti, di importo non trascurabile, in particolare verso il ceto bancario, per un ammontare di circa 80 mila euro, nonché verso l'Erario, per circa 44 mila euro; il ricorrente è inoltre esposto nei confronti di altri creditori, per importi minori, con un indebitamento complessivo attestato dall'OCC. in € 145.431,77; a fronte di tale situazione debitoria, il ricorrente risulta godere unicamente del diritto di proprietà su di una vettura [redacted] immatricolata nell'anno 2006, gravata da fermo amministrativo e del valore di circa € 1.000,00, secondo quanto attestato dall'OCC anche tenuto conto del fermo amministrativo; il ricorrente può infine fare affidamento sul proprio reddito da lavoro, non essendo invece proprietario di beni immobili; tenuto conto peraltro anche del nucleo familiare, composto, oltre che dal ricorrente, dalla coniuge, priva di occupazione lavorativa, nonché da due figli minori, il debitore risulta dunque incapace, con le proprie sostanze, a far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, con la precisazione che la liquidazione dei beni del ricorrente dovrà avvenire mediante procedure competitive; a tale riguardo deve precisarsi come il liquidatore dovrà completare le verifiche preannunciate nella relazione particolareggiata in ordine alla prospettata già avvenuta cessione di altro veicolo, allo stato tuttavia ancora intestato al debitore [redacted]

[redacted] parimenti soggetto a fermo amministrativo, cfr. p. 10 relazione particolareggiata), anche mediante verifica dell'eventuale incasso del corrispettivo da parte del debitore, con acquisizione degli estratti del conto corrente intestato al debitore, completo di ogni movimentazione in entrata e in uscita; il liquidatore dove quindi fin d'ora ritenersi autorizzato a richiedere all'istituto di credito [redacted] presso il quale il debitore ha aperto il proprio conto corrente, ogni documentazione utile al riguardo; compiute le verifiche indicate, sarà cura del liquidatore predisporre gli adempimenti necessari all'eventuale passaggio di proprietà;



considerato che il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere la somma mensile di € 2.150,00 al mese, indicata dal gestore della crisi;

considerato che, in ragione dei redditi lavorativi suindicati deve quindi determinarsi la quota di € 2.150,00 esclusa dalla liquidazione; ogni altra somma eccedente detta quota, compresa tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità deve intendersi acquisita alla procedura; detta quota potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati, ovvero a seguito della verifica di una modifica delle condizioni lavorative e reddituali del nucleo familiare da parte del liquidatore, al quale il debitore dovrà in ogni caso comunicare tempestivamente ogni sopravvenienza;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte di ciascun ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;

considerato che l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'acquisizione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende...*



dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura"; 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.09.2022). con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281NCCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'acquisizione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati; ferma soltanto la opportunità che il liquidatore acquisisca gli estratti conto bancari, completi delle movimentazioni in entrata e in uscita a decorrere dal 2020 (anno di prospettata cessione del veicolo _____ ;



considerato, quanto alla vettura _____ (tg _____) immatricolata in data _____ (valore indicato, anche tenuto conto del fermo amministrativo, € 1.000,00) che ai fini della procedura nulla osta a che il ricorrente possa eventualmente utilizzare la menzionata autovettura per le esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione, previa regolarizzazione, in ogni caso, degli adempimenti imposti al debitore dall'art. 86 D.P.R. 602/1973, di competenza dell'agente della riscossione e fermi altresì i divieti e gli obblighi di cui all'art. 21 D.Lgs 285/1992, in relazione ai quali sarà cura del liquidatore informare il giudice delegato;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore _____ (C.F.: _____) residente in Comune di Verona (VR),
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dr. _____
- 3) NOMINA liquidatore il dr. _____
- 4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura indicata in parte motiva in relazione alla quale nulla osta alla procedura che il debitore possa eventualmente utilizzarla per esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione, previa regolarizzazione, in ogni caso, degli adempimenti imposti al debitore dall'art. 86 D.P.R. 602/1973, di competenza dell'agente della riscossione e fermi altresì i divieti e gli obblighi di cui all'art. 214 D.Lgs 285/1992, in relazione ai quali sarà cura del liquidatore informare il giudice delegato;
- 6) DISPONE che il Liquidatore provveda altresì a completare le verifiche preannunciate nella relazione particolareggiata in ordine alla prospettata già avvenuta cessione di altro veicolo, allo stato tuttavia ancora intestato al debitore (veicolo _____ parimenti soggetto a fermo amministrativo, cfr. p. 10 relazione particolareggiata), anche mediante verifica



dell'eventuale incasso del corrispettivo da parte del debitore, con acquisizione degli estratti del conto corrente intestato al debitore, completo di ogni movimentazione in entrata e in uscita;

- 7) **AUTORIZZA** fin da ora il liquidatore a richiedere all'istituto di credito presso il quale il debitore ha aperto il proprio conto corrente, ogni documentazione utile al riguardo; compiute le verifiche indicate, sarà cura del liquidatore predisporre gli adempimenti necessari all'eventuale passaggio di proprietà;
- 8) **DISPONE** che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 2.150,00, con obbligo di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

- 9) **ORDINA** al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
- 10) **DISPONE** che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 11) **DISPONE** che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la



notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal ____) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/05/2024.

Il giudice relatore

La presidente

